



**DOCUMENTO CONGIUNTO**  
**AIP (Associazione Italiana di Psicologia)**  
**e CPA (Conferenza della Psicologia Accademica)**  
**SULLA RECENTE PROPOSTA DDL 735**  
**(Norme in materia di affidamento condiviso,**  
**mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità)**

Il DDL 735 (Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità), presentato dal Sen. Pillon il 1 agosto e in discussione in questi giorni in Senato, prevede delle misure relative a: figure professionali che obbligatoriamente dovrebbero intervenire rispetto al conflitto tra i genitori; tempi di frequentazione tra figli/e e genitori; modalità di intervento nella cosiddetta alienazione parentale.

Si rilevano alcune tematiche critiche, in particolare:

**1. L'OBBLIGATORietà DELLA MEDIAZIONE (ART. 3).**

Questa pratica di risoluzione alternativa del conflitto, per poter essere intrapresa e risultare efficace, ha come presupposto teorico e metodologico la adesione volontaria delle parti. La Risoluzione 2079 del 2015 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a "promuovere e, se del caso, sviluppare la mediazione nell'ambito di procedimenti giudiziari in casi familiari che coinvolgono minori, in particolare istituendo una seduta informativa obbligatoria in capo al tribunale, al fine di informare i genitori come la residence condivisa possa rappresentare una scelta appropriata nel migliore interesse del bambino e al fine di operare nella direzione di raggiungere questa soluzione".

La promozione della mediazione è una realtà consolidata in Italia da molti anni, come pure la presenza di sportelli di mediazione all'interno di Tribunali e Consultori.

Indicare che i genitori debbano essere messi a conoscenza in modo obbligatorio della mediazione è una indicazione molto diversa, sul piano teorico e metodologico, dal rendere obbligatoria la mediazione stessa.

**2. I "TEMPI PARITETICI O EQUIPOLLENTI" DI FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO/A MINORENNE CON I GENITORI (ART. 11).**

L'imposizione di tale tipologia pari-tempo tra i genitori, o comunque di una frequentazione minima di 12 giorni al mese o di una sostanziale equivalenza dei tempi nel corso dell'anno, non prende in considerazione le reali e specifiche esigenze dei minori, le

diverse fasi evolutive, che riconducono a bisogni diversi, anche in riferimento all'emozionalità e ai processi di attaccamento e identificazione, alle qualità delle relazioni genitori-figli, alle problematiche logistiche della vita di bambine e bambini (scuola, rapporti con i pari). L'importanza dei "diritti ed esigenze specifiche di bambini e bambine in diverse fasce di età" è sottolineata dalla Risoluzione 2079 conformemente alle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino (Art. 5.10).

La Risoluzione 2079 del 2015 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa va in una direzione opposta a quella del DDL, in quanto indica una personalizzazione del tempo con ciascun genitore in ragione delle esigenze di ciascuno. Raccomanda, infatti, agli Stati membri di: "introdurre nelle loro leggi il principio della residenza condivisa in seguito a una separazione, limitando eventuali eccezioni ai casi di abuso o negligenza sui minori, o di violenza domestica, con un periodo di tempo in cui il bambino vive con ciascun genitore adattato secondo i bisogni e gli interessi del bambino" (Art. 5.5).

Una chiara evidenza che il DDL sia centrato sugli interessi degli adulti e non su quello dei minori emerge anche dall'elenco delle possibilità che il giudice ha per poter escludere il pari-tempo o il minimo dei 12 giorni (Art. 11), elenco che riguarda solo condizioni dei genitori e non contempla condizioni e bisogni dei figli/e.

Auspichiamo un aumento degli spazi di frequentazione del minore con il genitore con cui non vive, come peraltro si riscontra in molti Tribunali, incentivato anche dalle indicazioni di psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili quali consulenti del giudice.

Con questo DDL verrebbe imposta per legge non solo una modalità uguale e indistinta per tutti i figli/e, ma anche una modalità su cui la letteratura scientifica presenta pochi e non univoci contributi scientifici, tra cui si evidenziano rischi psico-sociali sui minori e criticità nella durata nel tempo di tale forma di collocamento.

### 3. IN MERITO ALLE MISURE PER CONTRASTARE LA COSIDDETTA ALIENAZIONE PARENTALE (ART. 18).

Si rileva che provvedimenti come l'inversione del collocamento o il collocamento in comunità del figlio/a vengono presi prima che venga svolta una valutazione tecnica sull'effettiva presenza dell'alienazione stessa e della condizione psichica del minore. Il giudice può passare direttamente a provvedimenti tempestivi e drastici senza una valutazione della condizione del minore, né una prognosi delle possibili conseguenze di una decisione di questo genere.

Altri aspetti, come la mediazione e i casi di violenza, il ruolo degli esperti, la figura del coordinatore genitoriale e i riferimenti al "giusto processo", potranno essere approfonditi in una successiva riflessione più articolata e documentata sul piano scientifico.

Vista l'incidenza che tali misure possono avere sulla salute psichica di bambine, bambini e adolescenti e sul loro percorso di sviluppo, si ritiene quanto mai opportuno che decisioni in merito vengano prese tenendo in considerazione il parere dell'intera comunità scientifica, accademica e professionale. Questa comunità da decenni è impegnata in attività di ricerca e intervento finalizzate a individuare procedure e strumenti atti a garantire il rispetto del superiore interesse della persona minorenni, così come raccomandato, in particolare, dalla Convenzione di New York, dalla Convenzione di Strasburgo, dal Comitato ONU in UNICEF, dalle Linee Guida del Comitato dei Ministri


del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore e dalle Risoluzioni del Consiglio d'Europa.

I risultati degli innumerevoli lavori, condotti secondo un approccio fondato sull'evidenza scientifica e condiviso a livello internazionale, hanno prodotto chiare e approfondite indicazioni a tutela dell'interesse delle persone minorenni coinvolte in situazioni di conflittualità genitoriale. L'intervento professionale degli psicologi, in decenni di collaborazione con giudici e avvocati su questi temi, costituisce un punto di riferimento specialistico accreditato.

L'AIP (Associazione Italiana di Psicologia) e la CPA (Conferenza della Psicologia Accademica) sollecitano con urgenza un confronto con i promotori della legge sui fondamenti scientifici e sui riscontri dell'esperienza professionale riguardanti aspetti psicologici, clinici e sociali dei minori e delle relazioni familiari, e si dichiarano fin d'ora disponibili a tale scopo.

*Roma, 17/09/2018*

Prof. Santo di Nuovo (Presidente AIP)



Prof.ssa Rosalinda Cassibba (Presidente CPA)

